

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Prof. Avv. Mauro Orlandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Vittorio Santoro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Prof. Vito Velluzzi | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 4 dicembre 2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Il ricorrente ha chiesto di accertare l'illegittimità della revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni, la cancellazione della segnalazione del proprio nominativo dalla Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI), il risarcimento del danno e il rimborso delle spese legali.

Più precisamente, secondo quanto riferito dal ricorrente, fino al 15.04.2009 il medesimo deteneva il rapporto di conto corrente n. 96063 presso l'intermediario convenuto.

Con raccomandata del 14.12.2011 l'intermediario ha comunicato al ricorrente che un assegno tratto sul c/c n. 96063 non era stato pagato per difetto di provvista, dandogli il termine del 20.02.2012 per dare prova dell'intervenuto pagamento tardivo, altrimenti sarebbe stato segnalato alla Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI); l'assegno in questione era un "vecchio" titolo che il ricorrente aveva emesso circa tre anni prima a favore di un proprio amico, e che quest'ultimo avrebbe dovuto restituirgli, in quanto il suo credito era stato soddisfatto in contanti.

La restituzione non era più avvenuta "per semplice dimenticanza di entrambi" e l'assegno era stato presentato all'incasso a causa di un "errore" commesso da una collaboratrice del beneficiario, che svolge la professione di imprenditore e riceve "parecchi assegni".

Con raccomandata del 29.12.2011, ricevuta dalla banca il 3.01.2012, il legale ha reso edotta la banca di tali circostanze, chiedendo di "annullare tutte le ... iniziative e/o segnalazioni che stavano per essere intraprese ..." e producendo una dichiarazione con cui il beneficiario dell'assegno dichiarava che nulla gli era dovuto: "la banca doveva semplicemente prenderne atto e comportarsi di conseguenza".

Per oltre 40 giorni la banca non ha fornito riscontro, tanto che il legale è stato costretto a sollecitare una risposta che è poi pervenuta con una lettera del 13.02.2012, con la quale la convenuta "lasciò intendere che ... avrebbe provveduto a dare seguito alle richieste".

Il 13.03.2012 - "quasi un mese dopo" la scadenza del 20.02.2012 - la banca ha comunicato che "la sola dichiarazione del ... beneficiario dell'assegno ... non presenta i



requisiti formali necessari ad attestare il pagamento del titolo” e che pertanto aveva proceduto all’iscrizione del nominativo del ricorrente in CAI.

Il ricorrente ha presentato reclamo in data 29.12.2011 (inviato dal legale del ricorrente tramite raccomandata a.r.), reiterato con nota del 13.02.2012 cui è seguita lettera del 13.03.2012 con la quale l’intermediario ha fornito riscontro, confermando la correttezza del proprio operato.

Con ricorso sottoscritto dal rappresentante volontario il 16.04.2012 il ricorrente ha chiesto al Collegio:

1. *“di accertare e dichiarare ... che la ... [convenuta] ha violato sia l’obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede ... sia l’obbligo giuridico previsto dal 1° comma dell’art. 3 della Legge 24/11/1981, n. 689;*
2. *di accertare e dichiarare, conseguentemente:*
 - a) *l’illegittimità dell’iscrizione del Ricorrente alla ... CAI, in quanto effettuata ... per l’emissione di un assegno bancario senza provvista ... senza però tenere conto sia che l’azione di emissione ... era stata posta in essere circa 3 anni prima della presentazione all’incasso del medesimo e cioè quando il c/c n. 96063 era ancora acceso e la provvista c’era sia che l’azione di presentazione all’incasso dell’assegno era stata posta in essere il 6/12/2011 per l’errore di una terza persona e quando il c/c ... era già chiuso dal 15/4/2009 ...;*
 - b) *l’illegittimità della revoca della convenzione assegni ...;*
 - c) *l’illegittimità della denuncia del Ricorrente al ... Prefetto;*
3. *di obbligare ... la banca ... :*
 - a) *a disporre l’immediata cancellazione del Ricorrente dal ...CAI;*
 - b) *ad effettuare tutte le altre necessarie segnalazioni affinché al Ricorrente sia restituita l’autorizzazione a fruire della convenzione assegni da parte di tutte le banche del sistema;*
 - c) *a ritirare la ...denuncia al ... Prefetto...”;*
 - d) *a pubblicare, a sue spese, su un quotidiano a diffusione nazionale un trafiletto di “scuse”;*
4. *di obbligare la banca a versare la somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;*
5. *di obbligare la banca a rimborsare le spese legali, pari a € 2.000,00 “più accessori di legge”.*

Con le proprie controdeduzioni – presentate, tramite il Conciliatore Bancario, il 6.06.2012 (termine regolamentare: 8.06.2012) – l’intermediario resistente ha così ricostruito la vicenda all’origine della presente controversia:

- *l’assegno “è pervenuto all’incasso formalmente corretto e con data di emissione 6/12/2011; la filiale [di riferimento], in tale occasione, non è riuscita a contattare il ricorrente e, trascorsi 8 giorni, non ha avuto alternativa che protestare il titolo per difetto di provvista”;*
- *il beneficiario, “nonostante il consolidato rapporto di amicizia, non ha fatto nulla per evitare il danno a un amico, perché il titolo non è stato richiamato né al primo messaggio d’impagato, né negli 8 giorni intercorsi dalla negoziazione al protesto”;*
- *il ricorrente ha ricevuto dalla filiale “tutti i chiarimenti per risolvere il problema ed ha avuto 60 giorni per produrre la documentazione idonea ad evitare la revoca, eppure ha ignorato le indicazioni della banca, disattese anche dal suo Avvocato”, che ha presentato una dichiarazione del beneficiario “con firma non autenticata e senza l’originale dell’assegno”.*

L’intermediario si è opposto all’accoglimento delle istanze avanzate dal ricorrente, affermando di avere operato correttamente nella gestione dell’assegno, inviando al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricorrente le comunicazioni dovute e fornendo allo stesso dettagliate informazioni. Ha chiesto, pertanto, al Collegio di respingere il ricorso.

Con nota del 16.07.2012 parte attrice ha presentato le proprie osservazioni alle controdeduzioni, alle quali ha fatto seguito, il 30.07.2012, la replica della banca.

In sede di osservazioni alle controdeduzioni parte attrice ha dichiarato che:

- l'assegno non è stato pagato né lo sarà in futuro perché alla data della sua presentazione *“non esistevano né il credito né il creditore da soddisfare”*;
- non è vero che la banca aveva fornito i chiarimenti e le informazioni necessarie *“per produrre la documentazione idonea ad evitare la revoca”*.

La banca resistente ha ribattuto, confermando le proprie controdeduzioni e soggiungendo che quando il ricorrente ha chiuso il c/c ha dichiarato di avere estinto gli assegni.

DIRITTO

La prima questione che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda la correttezza dell'operato dell'intermediario in merito alla condotta tenuta in relazione alla legittimità delle segnalazioni effettuate e alle comunicazioni intrattenute con l'ex cliente.

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra, tuttavia, opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

Non è contestato che il rapporto di conto corrente che il ricorrente deteneva presso l'intermediario convenuto è stato estinto il 15.04.2009. Al riguardo la convenuta ha prodotto la richiesta dell'attore, con la quale egli dichiarava di *“aver esaurito gli assegni di conto corrente”*.

Parte attrice afferma che *“l'azione di emissione”* dell'assegno oggetto della controversia era stata posta in essere circa 3 anni prima della presentazione all'incasso del medesimo *“e cioè quando il c/c n. 96063 era ancora acceso e la provvista c'era”*. La banca sostiene, invece, che l'assegno reca quale data di emissione il 6.12.2011; a tal fine ne produce copia, unitamente alle controdeduzioni.

L'assegno è stato protestato il 14.12.2011. La causale tuttavia non è stata per *“mancata autorizzazione”*, ma per *“MANCANZA DI FONDI (A20)”*. Conseguentemente è stato concesso al ricorrente il termine per la regolarizzazione dell'assegno.

Il comportamento della banca, sebbene non del tutto conforme ad una corretta prassi operativa, avrebbe ottenuto lo scopo di limitare gli effetti pregiudizievoli che la legge riconduce alla emissione di un assegno in violazione delle norme contenute nella l. n. 386/90, così come modificata dal D.lgs. 507/1999 (cfr. *infra*). In questa prospettiva, quindi, la banca ha fatto ricorso alla procedura più favorevole al ricorrente.

Il preavviso di revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni, inviato al ricorrente il 14.12.2011, conteneva infatti la seguente indicazione:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Cio' premesso, ai sensi dell'art. 9/bis della legge in oggetto La / Vi invitiamo, alla scadenza del termine sopraindicato del 20-02-2012 e sempre che non sia intervenuto il pagamento del titolo stesso, a restituire alla nostra banca, nonche', per quanto di rispettiva ragione, a tutte le altre banche od uffici postali con cui avesse / aveste in corso una convenzione d'assegno, tutti i moduli in Suo / Vostro possesso.

Ove ritenesse / ste di effettuare il pagamento del detto titolo di credito, riteniamo utile ricordare che:

- il pagamento suindicato dovra' ricomprendere, oltre all'importo facciale del titolo (se non gia' effettuato), gli interessi al tasso legale, la penale nella misura del 10% della somma portata dal titolo e le eventuali spese di protesto;
- il pagamento potra' essere alternativamente effettuato: nelle mani del portatore del titolo; presso il Pubblico Ufficiale che abbia eventualmente elevato il protesto;
presso la nostra banca, quale sportello trattario;
- per l'ipotesi che il pagamento non sia stato effettuato presso la nostra banca, la relativa prova dovra' esserci fornita mediante quietanza del portatore con firma autenticata (nel caso che la quietanza sia riportata su di un foglio staccato dall'assegno, occorrera' che sia presentato anche l'originale del titolo medesimo), ovvero mediante idonea attestazione del Pubblico Ufficiale che, a suo tempo, aveva elevato il relativo atto di protesto.

Come si evince, e come confermato dalle parti, il termine per il "pagamento tardivo" dell'assegno scadeva il 20.02.2012.

Con nota del 29.12.2011 il legale del ricorrente ha prodotto la dichiarazione con la quale il beneficiario affermava che nulla ha da pretendere e che, a suo avviso, sarebbe stata sufficiente per evitare la revoca delle autorizzazioni e la segnalazione in CAI.

Con lettera del 13.03.2012 - ovvero circa due mesi e mezzo dopo - la banca ha comunicato che *"la sola dichiarazione del ... [beneficiario] non presenta i requisiti formali necessari ad attestare il pagamento del titolo"* e che *"l'iscrizione di revoca alla CAI sull'assegno ... avrà fine il giorno 22/08/2012"*.

Non è stata prodotta agli atti documentazione di supporto alla richiesta di risarcimento dei danni di € 3.000,00 avanzata con il ricorso.

A sostegno della richiesta delle spese legali (€ 2.000,00) è stata versata in atti la scrittura privata di conferimento ed accettazione dell'incarico da parte del procuratore del ricorrente.

Ciò chiarito in fatto e venendo all'esame del merito della questione all'origine della presente vertenza, giova richiamare la normativa rilevante per la soluzione della controversia in tema di disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e sulla Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI), ovvero la L. 386/1990, così come modificata dal D.lgs. 507/1999:

"Art. 1. Emissione di assegno senza autorizzazione.

1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.

(...)

Art. 2. Emissione di assegno senza provvista.

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

(...)

Art. 8. Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione.

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.

3. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.

3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dell' articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1.

Art. 9. Revoca delle autorizzazioni.

1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'articolo 10-bis.

2. L'iscrizione è effettuata:

a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo;

b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall'articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 3.

3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio.

4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista”.

Ora – come già questo Collegio ha avuto occasione di rilevare in altre occasioni (cfr. decisione n. 253/10) a far data dal 1° settembre 2006, nel caso di assegni bancari risultati non pagati per mancanza di fondi al momento della presentazione al pagamento, il successivo pagamento del solo importo facciale del titolo (in qualunque momento tale pagamento avvenga e quand'anche idoneo a evitare il protesto) non risulta in alcun modo idoneo e sufficiente a evitare l'iscrizione in CAI e le altre conseguenze sanzionatorie in mancanza del pagamento degli ulteriori oneri previsti dalla normativa sopra richiamata.

In altre parole, è solo fornendo la prova del pagamento tardivo negli esatti termini e con le specifiche modalità imposte dalla normativa in materia che il traente può evitare l'avvio a suo carico della procedura sanzionatoria amministrativa e la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per sei mesi conseguente all'iscrizione nell'Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento. A ciò si aggiunga che il pagamento tardivo, per evitare le pregiudizievoli conseguenze di legge, deve comprendere una penale pari al 10% dell'importo non pagato, interessi ed eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente (i c.d. oneri accessori).

Nel caso che ne occupa, l'intermediario resistente ha correttamente informato il cliente della procedura da seguire, così come risulta dalla documentazione in atti, fornendo così dapprima una corretta e completa informativa e successivamente ponendo in essere una condotta che non appare in alcun modo censurabile, essendo pienamente conforme a quella imposta dalla normativa in materia.

Il danno subito dal ricorrente, in realtà, è a lui integralmente riconducibile: non solo, infatti, al momento della chiusura del rapporto di conto corrente ha dichiarato di aver esaurito gli



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

assegni del conto corrente – mentre uno di essi era ancora in circolazione – ma, una volta ricevuto dall'intermediario resistente, a distanza di anni, il preavviso di revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni con le relative e dettagliate istruzioni per sanare l'illegittima situazione che si era venuta a creare, ha disatteso (e con lui il proprio legale, che avrebbe dovuto rilevare la necessità del rigoroso rispetto della procedura imposta dalla legge) le indicazioni ricevute, presentando all'intermediario resistente una documentazione che, secondo la normativa in materia, non poteva assolutamente essere considerata idonea a sanare l'illecita situazione che lo riguardava.

Per le ragioni esposte le doglianze del ricorrente vanno totalmente disattese.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO